Allegato A) DDG n. _____ del

AVVISO PUBBLICO

PER LA COSTITUZIONE DI UN "ELENCO DI AVVOCATI LIBERO PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE", PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI AI SENSI DELL'ART. 56 C. 1 LETT. H) NN. 1, 2 E 5 DEL D.LGS N. 36/2023.

Il DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 224 del 2/12/2024 è stato approvato il "Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'ente, aggiornato ai sensi dell'art. 56 c. 1 lett. H) nn. 1, 2 e 5 del D.lgs n. 36/2023" (di seguito "Regolamento"), coordinando le proprie disposizioni ai dettati normativi e rinviando ad un successivo momento la pubblicazione del relativo avviso pubblico;
- il Regolamento di cui all'alinea superiore, si conforma alla definizione di "contratti esclusi" di cui all'art. 2 lett. m) dell'Allegato 1.1. del D.lgs. n. 36/2023, che definisce tali quei contratti previsti dalla Sezione II del Capo I del Titolo I della Direttiva n. 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26/2/2014, dalla Sezione 3 del Capo I del Titolo I della Direttiva 2014/24/UE, dalla Sezione II del Capo I del Titolo I della Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26/2/2014, che, in quanto tali, non rientrano nel campo di applicazione del codice;
- il Regolamento in argomento prevede il rispetto dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato previsti agli artt. 1, 2, 3, 5 del D.lgs. n. 36/2023, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, sanciti all'art.1 c. 1 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii, nonché del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 Cost., e recepisce altresì, le nuove disposizioni di legge in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, ai sensi della L. n. 49 del 21/4/2023.

DATO ATTO CHE l'AReSS Puglia non dispone di un ufficio di Avvocatura interna e, pertanto, la costituzione di un Elenco dei professionisti legali risulta necessaria, al fine di agevolare l'amministrazione nell'affidamento dell'incarico di assistenza e patrocinio legale ad un avvocato esterno.

PRESO ATTO dei recenti orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nonché della Corte dei Conti, in merito all'affidamento degli incarichi ai legali esterni agli Enti.

VISTI

- la L. n. 247 del 31/12/2012, recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense".
- il Codice Deontologico Forense;
- il decreto del Ministro della Giustizia n. 55/2014 e ss.mm.ii.;
- il decreto del Ministro della Giustizia n. 147/2022 e ss.mm.ii.

RENDE NOTO

Con il presente Avviso, che l'Agenzia Regionale strategica per la Salute ed il Sociale (di seguito AReSS Puglia) intende costituire un Elenco aperto, con aggiornamento periodico semestrale, di avvocati libero professionisti - singoli e/o associati - esterni all'Ente, regolarmente iscritti ai relativi Albi professionali, cui attingere al fine di eventuale conferimento dell'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 56 c. 1 lett. h) nn. 1, 2 e 5 del D.lgs n. 36/2023, attesa l'assenza di Avvocatura interna.

A tal fine, si invitano i soggetti che vi abbiano interesse ed in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi del successivo art. 2 del presente Avviso, a presentare domanda di iscrizione. In conformità all'art. 2 del su citato Regolamento che si richiama quale parte integrante e sostanziale del presente Avviso, consultabile al seguente link:
https://www.sanita.puglia.it/documents/45631926/327056059/Deliberazione+del+Direttore+Generale+n.+224+del+2-12-2024/66257581-deb1-460f-8d2f-060be653d50f

E' dunque indetta la procedura pubblica di costituzione di un Elenco dei legali esterni, cui eventualmente affidare gli incarichi professionali per assistenza, rappresentanza e difesa nei giudizi nei quali è coinvolta l'AReSS Puglia come parte (attiva o passiva) sia in sede stragiudiziale, sia innanzi alle Autorità giurisdizionali, in tutti i gradi di giudizio.

Ad avvenuta approvazione con atto formale dell'Agenzia dell'Elenco degli Avvocati libero professionisti esterni all'Ente in esito alla presente procedura pubblica, si considererà decaduto l'Elenco degli Avvocati libero professionisti esterni all'Ente, approvato giusta DDG n. 6 del 20/01/2025.

Art. 1

Oggetto

L'Elenco ha durata illimitata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito dell'Agenzia, ed è sempre "aperto" all'iscrizione degli avvocati in possesso dei requisiti richiesti. Lo stesso sarà aggiornato con cadenza semestrale (senza necessità di ulteriore pubblicazione di nuovo avviso pubblico), previo esame delle istanze all'uopo pervenute entro le date del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno all'AReSS Puglia, nel rispetto delle specifiche condizioni previste nel richiamato Regolamento e nel presente Avviso. L'Elenco è unico e sarà articolato nelle seguenti Sezioni:

- **Sezione A - Amministrativo**
- **Sezione B - Civile**
- **Sezione C - Lavoro**
- **Sezione D - Penale**
- **Sezione E - Tributario**

L'Elenco, suddiviso per Sezioni e formulato in ordine alfabetico, verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia. Tale pubblicazione avrà valore di comunicazione positiva per gli avvocati ritenuti idonei.

L'iscrizione nell'Elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né valore di graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all'ordine di presentazione delle domande.

Ad eccezione degli studi associati e delle società di professionisti, verrà escluso il singolo professionista che abbia richiesto l'iscrizione a più di due Sezioni. I professionisti saranno inclusi nelle Sezioni dell'Elenco in relazione alla richiesta formulata.

In sede di prima attuazione, saranno prese in considerazione le domande pervenute secondo le modalità indicate al successivo art. 3, **entro e non oltre le ore 23:59 del 30° giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito web istituzionale dell'Agenzia *homepage,* pubblicato in "*Amministrazione Trasparente dal 1 marzo 2024*", Sezione "*Bandi di gare e contratti", "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura", "Avvisi, bandi e inviti, avvisi sui risultati*".**

Art. 2

Requisiti di ammissione per l'iscrizione nell'Elenco

Può essere iscritto nell'Elenco aziendale l'Avvocato libero professionista, singolo o associato, in possesso dei seguenti requisiti, che dovranno essere autocertificati, al momento della domanda, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
d) assenza di condanne penali e/o provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
e) assenza di sanzioni disciplinari nell'ultimo quinquennio; in caso di sanzioni disciplinari subite, il quinquennio decorre dalla completa esecuzione della sanzione o, in caso di radiazione, dalla data della nuova iscrizione all'Albo;
f) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni, per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori, rispetto alla data di

presentazione della domanda;

g) eventuale iscrizione all'Albo speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori - per colui che ne sia in possesso ed aspiri ad assumere la difesa dell'Ente innanzi le stesse;
h) polizza assicurativa, in corso di validità, per la responsabilità civile per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale, ai sensi della normativa vigente in materia, con l'indicazione del massimale assicurato;
i) insussistenza, nei confronti dell'Amministrazione, di situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, o del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, previste dalla normativa vigente e dal codice deontologico forense;
j) insussistenza di condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013, in materia di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni;
k) non aver avuto rapporti di patrocinio legale contro l'ARESS Puglia negli ultimi due anni;
l) di essere libero professionista e di non avere in corso alcun rapporto di lavoro dipendente - né pubblico, né privato - neppure a tempo parziale;
m) non avere in corso procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575 e successive integrazioni;
n) essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e fiscali;
o) non avere in corso - in proprio o in qualità di difensore di altre parti - cause promosse contro l'ARESS Puglia. I professionisti, che in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, sono obbligati a comunicare tale circostanza e saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco;
p) non essere stati destinatari di provvedimenti di risoluzione e/o revoca di precedenti incarichi conferiti dall'Agenzia, ovvero di comunicazioni con cui l'Amministrazione contesta violazione della diligenza professionale richiesta per l'espletamento dell'incarico;
q) non aver subìto provvedimenti giudiziali, né avere in corso procedimenti in sede giudiziale, di condanna per inadempimenti contrattuali relativi ad incarichi assunti con una Pubblica Amministrazione o che incidano sulla moralità e condotta professionale;
r) non avere in corso procedure di verifica ed accertamento da parte della Corte dei Conti, relativamente ad atti o fatti compiuti nell'espletamento di incarichi professionali conferiti da una Pubblica Amministrazione, per danno erariale;
s) non aver ricevuto alcun provvedimento disciplinare da parte dell'Ordine professionale di appartenenza, in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
t) *curriculum vitae* e professionale, con l'indicazione dell'esperienza e/o specializzazioni nelle materie relative alla specifica sezione, di cui all'art 2 del regolamento per l'affidamento di

incarichi legali dell'Ente, per la quale si chiede l'iscrizione, con evidenza delle principali cause seguite;

u) aver preso visione e impegnarsi a rispettare le clausole del vigente Codice di comportamento di questa Agenzia, pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'Ente;

v) aver preso visione ed accettare tutte le disposizioni contenute nel "Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni all'Ente" (di seguito "Regolamento"), approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 224 del 2/12/2024, che si richiama quale parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

Tali requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco e mantenuti per tutto il periodo di inserimento nell'Elenco medesimo. Il mancato possesso o il venir meno, anche di uno solo dei suddetti requisiti, comporta l'inammissibilità dell'iscrizione o l'esclusione e/o cancellazione dall'Elenco. L'elenco sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente, avendo effetto di notifica agli interessati dell'avvenuta iscrizione, ai sensi della normativa vigente. L'eventuale non accoglimento della domanda verrà comunicato agli interessati a mezzo PEC.

Art. 3

Modalità e termini di partecipazione

Gli Avvocati interessati, singoli o associati, possono manifestare la propria disponibilità mediante l'invio della domanda di iscrizione all'Elenco de quo, con l'indicazione della Sezione (**massimo due**) prescelta, di cui all'art. 1 del presente Avviso, per la quale si chiede di essere iscritti nell'Elenco, in relazione alla professionalità e/o specializzazione dichiarata e risultante dal proprio *curriculum vitae.*

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la compilazione dell'apposito modulo di Google *form*, presente al seguente link: https://forms.gle/V6Fyiasi3ZZ919xo9

Al termine della procedura di compilazione della domanda mediante il predetto *form*, il candidato riceverà una e-mail, all'indirizzo indicato nell'istanza, contenente il *pdf* della domanda di partecipazione, che dovrà essere sottoscritta con firma digitale. La domanda firmata dovrà essere trasmessa attraverso il *link* riportato nella e-mail ricevuta dal candidato. Al termine della succitata procedura telematica, verrà inoltrata, all'indirizzo e-mail registrato in fase di compilazione del modulo digitale, la ricevuta attestante il corretto invio della domanda di partecipazione. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito web istituzionale dell'Agenzia homepage, pubblicato in "Amministrazione Trasparente dal 1° marzo 2024", Sezione "*Bandi di gare e contratti", "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura", "Avvisi, bandi e inviti, avvisi sui risultati*".

Il termine fissato per la trasmissione della domanda è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo è priva di effetti. Qualora il termine suddetto cada in un giorno festivo, il termine medesimo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La domanda firmata digitalmente dal professionista o dal legale rappresentante (in caso di associazione professionale) dovrà essere corredata da:

a) copia fronte/retro documento di riconoscimento in corso di validità;
b) curriculum professionale in formato europeo sottoscritto per attestazione con indicazione degli incarichi e attività svolti nelle materie attinenti alla sezione dell'Elenco a cui è richiesta l'iscrizione, di eventuali titoli di specializzazione ed ogni altra informazione utile ad individuare la specifica competenza ed esperienza professionale maturata.
   In caso di studio associato e/o società di avvocati, la domanda di iscrizione nell'Elenco sarà sottoscritta dal legale rappresentante, con indicazione dei nominativi di tutti gli avvocati associati/in società; ciascun legale che lo studio associato intende coinvolgere nello svolgimento degli incarichi dovrà possedere sia i requisiti che la documentazione summenzionata. L'insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità dovrà, quindi, riferirsi a tutti i professionisti dello studio.
   Il curriculum vitae dovrà essere reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, affinché il professionista sia consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi ; il *curriculum vitae* dovrà contenere altresì l' autorizzazione al trattamento dei dati forniti che saranno raccolti e trattati ai sensi del GDPR 679/2016 e del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 101/2018, per le finalità del procedimento di formazione dell'Elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico;
c) curriculum vitae, con i dati sensibili siano oscurati, che l'Ente è obbligato a pubblicare, in caso di conferimento di incarico professionale, nell'apposita Sezione di Amministrazione Trasparente del sito on- line dell'ARESS Puglia, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
d) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, in corso di validità;
e) copia del presente Avviso pubblico firmato digitalmente per accettazione (Allegato A);
f) autocertificazione con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., attestante il possesso dei requisiti di cui all'Avviso (Allegato B);
g) in caso di studi associati e/o società tra professionisti, elenco dei membri dello studio e/o della società di professionisti.

Tutti i requisiti devono essere posseduti dagli interessati alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. L'iscrizione nell'Elenco resta

subordinata alla verifica delle dichiarazioni rese, salvo l'onere di ulteriore verifica all'atto di conferimento dell'incarico. L'Agenzia si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione, per tutta la durata della stessa.

I *curricula* presentati saranno esaminati dall'Ente, che verificherà la professionalità richiesta per il corretto inserimento del professionista nella/e Sezioni/e indicata/e nell'istanza, sulla base delle informazioni riportate.

I professionisti così individuati dovranno rendere la propria dichiarazione, avendo cura di allegare tutti i documenti sopra richiamati in relazione alla domanda di partecipazione.

La omessa dimostrazione, mediante autocertificazione o documentazione, del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'avviso, determina il diniego all'iscrizione.

In caso di domanda di iscrizione presentata da associazione professionale, la mancanza dei requisiti prescritti in capo anche ad uno solo dei professionisti che si intendono coinvolgere, comporta il diniego o la decadenza dall'iscrizione all'Elenco dell'intero studio associato.

Ugualmente, la presentazione da parte del medesimo professionista di domanda di iscrizione in più forme, singola e associata, comporta la non iscrizione o l'esclusione dall'Elenco sia del singolo professionista sia dell'associazione professionale cui appartiene. In caso di affidamento dell'incarico difensivo all'associazione professionale, sarà indicato l'avvocato prescelto per l'esecuzione dell'incarico.

L'iscrizione nell'Elenco nella Sezione richiesta avviene in ordine alfabetico.

In ogni caso, l'Agenzia potrà richiedere chiarimenti ed integrazioni, assegnando un termine perentorio entro cui produrre eventuali chiarimenti o integrazioni documentali, decorso il quale sarà emesso il provvedimento definitivo. In caso di esclusione, verrà data comunicazione scritta all'interessato con pec.

I soggetti inseriti nell'Elenco dovranno comunicare tempestivamente qualunque variazione che dovesse intervenire, sia in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco sia in merito ai propri recapiti professionali.

In ogni caso, l'iscrizione all'Elenco non attribuisce alcun diritto ad essere affidatari di incarichi legali da parte dell'Agenzia.

La domanda avente ad oggetto "*Avviso Pubblico per la costituzione dell'"Elenco di Avvocati Libero Professionisti Esterni all'Ente, per l'affidamento di incarichi legali ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 C. 1 lett. h) n. 1, 2 e 5 del D.Lgs n. 36/2023*" dovrà contenere i relativi allegati prodotti in formato PDF non modificabile ed essere sottoscritta digitalmente dal singolo professionista, ovvero dal legale rappresentante, in caso di studio legale associato o società tra avvocati, e, dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC all'indirizzo indicato all'art.3.

In sede di prima attuazione del presente Elenco, le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del trentesimo giorno decorrente dalla pubblicazione del presente Avviso all'Albo pretorio on-line dell'Agenzia.

Non saranno prese in considerazione, ai fini dell'istituzione dell'Elenco di cui al presente Avviso, le domande pervenute oltre il termine perentorio stabilito o inviate ad indirizzi diversi da quello suindicato, né quelle domande inviate con modalità differenti e/o prive di sottoscrizione.
Le istanze pervenute successivamente al termine di scadenza indicato, se ritenute ammissibili secondo quanto stabilito al punto 2 del presente Avviso, saranno inserite nell'Elenco in occasione del primo aggiornamento dello stesso con atto deliberativo.
Le domande e gli allegati dovranno essere contenuti in un'unica mail in formato PDF in un unico file compresso non modificabile, da inviare tramite un indirizzo pec intestato al professionista interessato alla iscrizione nell'Elenco. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna.
In caso di esclusione, ne verrà data comunicazione agli interessati tramite pec.

Art. 4

Iscrizione ed aggiornamento dell'Elenco

Le domande di iscrizione, tempestivamente pervenute entro le ore 23:59 del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno, saranno esaminate dal Servizio competente.
L'inserimento nell'Elenco avrà luogo a seguito di verifica della correttezza e completezza della documentazione trasmessa, in relazione ai requisiti di partecipazione richiesti; pertanto, gli stessi dovranno essere resi sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, affinché il professionista sia consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, e corredati di autorizzazione al trattamento dei dati forniti, che saranno raccolti e trattati ai sensi del GDPR 679/2016 e del D.lgs. n. 196 del 30/6/2003, così come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018, per le finalità del procedimento di formazione dell'Elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. In ogni caso, l'iscrizione all'Elenco non attribuisce alcun diritto ad essere affidatari di incarichi legali da parte dell'Agenzia.
L'elenco ha durata illimitata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito dell'Agenzia. L'elenco è sempre "aperto" all'iscrizione degli avvocati in possesso dei requisiti richiesti e sarà soggetto ad aggiornamento periodico semestrale con atto deliberativo, senza necessità di ulteriore pubblicazione di nuovo avviso pubblico e previo esame delle eventuali istanze all'uopo pervenute a questa Agenzia, entro le date del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno.
Nella domanda di iscrizione all'Elenco di cui al presente avviso, i legali devono dichiarare di accettare le specifiche condizioni previste nel regolamento per l'affidamento di incarichi legali dell'Agenzia e nel presente Avviso.
L'Agenzia si riserva, inoltre, di verificare in qualsiasi momento il permanere delle condizioni che ne hanno consentito l'iscrizione.

Nelle more dell'effettivo aggiornamento, continua ad applicarsi l'ultimo Elenco approvato con deliberazione del Direttore Generale, in relazione alle istanze già recepite.

Art. 5

Assunzione dell'incarico, recesso e cancellazione dall'elenco

L'incarico professionale si perfeziona con la sottoscrizione di apposito contratto di incarico, con le modalità e nei termini riportati all'art.6 del "Regolamento" che, pertanto, si intendono richiamati integralmente. Con la sottoscrizione del contratto di incarico, l'avvocato assume ogni responsabilità riferibile alla relativa attività professionale.

Il professionista che non fosse più interessato a permanere nell'Elenco, potrà in qualsiasi momento chiedere la propria cancellazione.

Sarà comunque disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

a) non siano più in possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco aziendale di cui al presente avviso;
b) non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati dall'Agenzia o, comunque, si siano resi responsabili di gravi inadempienze, tali da incrinare il rapporto di fiducia con l'Amministrazione;
c) abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
d) abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato e/o rinunciato all'incarico in fase successiva all'affidamento;
e) abbiano promosso giudizi avverso l'Amministrazione o assunto incarichi in conflitto con gli interessi della stessa;
f) non abbiano tempestivamente comunicato l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità, di cui al D. Lgs.39/2013.
g) abbiano reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento successivo all'affidamento dell'incarico;
h) abbiano formalizzato la propria richiesta di cancellazione.

Art. 6

Pubblicazione e Comunicazioni

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line, alla sezione Bando, sul sito web istituzionale dell'Agenzia *homepage,* nonché pubblicato in "*Amministrazione Trasparente dal 1° marzo 2024*", Sezione "*Bandi di gare e contratti", "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura", "Avvisi, bandi e inviti, avvisi sui risultati"*.

L'Amministrazione si obbliga a pubblicare ogni comunicazione e/o informazione inerente alla presente procedura esclusivamente sul proprio sito internet, alle sezioni di cui al periodo che precede, e non provvederà a comunicazioni personali se non nel caso di esclusione dall'Elenco, di cui ne verrà data comunicazione agli interessati tramite pec.

Dell'esito dell'avviso pubblico sarà data notizia mediante pubblicazione sul sito internet

dell'Agenzia.

Gli incarichi di cui al presente Avviso sono pubblicati - in conformità con la Sezione "Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione" del P.I.A.O. (DDG n.15/2025) - sul sito istituzionale, nelle pertinenti sezioni di "Amministrazione Trasparente", in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e comunicati alla funzione pubblica a norma dell'art. 53 e ss. del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

Art. 7

Clausola di salvaguardia

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, né alcuna graduatoria di merito delle figure professionali - neanche con riferimento all'ordine di presentazione delle domande - né è prevista l'attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, rappresentando mera elencazione di avvocati ai quali l'Ente può affidare incarichi professionali, secondo quanto stabilito nel "Regolamento" che si intende integralmente richiamato.

L'AReSS Puglia si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso, qualora ne rilevasse la necessità e/o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Art. 8

Pubblicità degli incarichi e trattamento dati personali

L'Elenco approvato sarà pubblicato, oltre che all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, anche nella pertinente sezione di Amministrazione Trasparente. Gli incarichi di cui al presente Avviso verranno pubblicati sul sito istituzionale, nelle pertinenti Sezioni di "Amministrazione Trasparente", in conformità con la Sezione "Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione" del P.I.A.O. (DDG n.15/2025) - sul sito istituzionale, nelle pertinenti sezioni di "Amministrazione Trasparente", in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e comunicati alla funzione pubblica a norma dell'art. 53 e ss. del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

I dati forniti dai professionisti saranno raccolti e trattati ai sensi del GDPR 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003, Codice in materia dei dati personali, così come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018, per le finalità del procedimento di formazione dell'Elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati nel rispetto dell'interesse pubblico e delle vigenti disposizioni di legge, garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che informatizzati.

La richiesta di iscrizione nell'Elenco vale quale accettazione e consenso al trattamento.

Il professionista richiedente l'iscrizione gode dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del GDPR 679/2016/UE.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia Regionale strategica per la Salute ed il Sociale della Puglia (AReSS Puglia) – Lungomare Nazario Sauro n. 33 – 70121 Bari (BA).

Il Responsabile della protezione dei dati è il Data Protection Officer (DPO) dell'AReSS Puglia –

pec: dpo.aress@pec.rupar.puglia.it.

Art. 9

Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento di cui al presente Avviso, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., è la dott.ssa Salerno Olga, Dirigente Servizio Affari Istituzionali e Performance dell'Agenzia o.salerno@aress.regione.puglia.it.

Art. 10

Informazioni

Per ogni informazione inerente al presente avviso, gli interessati potranno rivolgersi via mail all'Area di Direzione Amministrativa - Servizio Affari Istituzionali e Performance affariistituzionali@aress.regione.puglia.it.

Art. 11

Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alle previsioni contenute dal "Regolamento" (approvato con DDG n. 224 del 02/12/2024), che si intende richiamato dal presente Avviso quale parte integrante e sostanziale dello stesso, nonché alla normativa vigente in materia, alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili ed al Codice Deontologico forense.

Il DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni Migliore